



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.4.2001
COM(2001) 212 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio che istituisce un dazio
compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie
dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan**

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Si propone di abrogare, con effetto retroattivo, i dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie, tra l'altro, di Taiwan, istituiti con il regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio.

L'allegato progetto di regolamento del Consiglio contiene informazioni più dettagliate dalle quali emerge che, per un particolare sistema di sovvenzioni, un riesame del metodo utilizzato per il calcolo del margine di sovvenzioni porta per Taiwan tale margine al livello de minimis.

Le risultanze iniziali sul nesso di causalità, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità relative alle importazioni originarie dell'Australia e dell'Indonesia non sono interessate dalla abrogazione delle misure proposta per le importazioni originarie di Taiwan.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio² ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan.
- (2) A seguito di due domande presentate al Tribunale di primo grado contro il Consiglio da produttori esportatori di Taiwan i quali, ai sensi dell'articolo 230 del trattato che istituisce la Comunità europea, chiedevano l'annullamento del regolamento (CE) n. 978/2000, è emerso che parte del metodo utilizzato per la determinazione del livello di sovvenzione per Taiwan nel regolamento (CE) n. 978/2000 non coincide con il modo in cui le istituzioni comunitarie hanno considerato e trattato dati praticamente identici in procedimenti successivi. Il regolamento in questione giudicava compensabile un particolare sistema di sovvenzioni, il "credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature di automazione e di controllo dell'inquinamento", concesso per apparecchiature acquistate localmente. Il calcolo relativo all'entità della sovvenzione compensabile si basava però su un metodo che, per successivi procedimenti riguardanti importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie di Taiwan, era stato riveduto. Ci si riferisce al regolamento della Commissione³ e al regolamento del Consiglio⁴, che, tra l'altro, chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie di Taiwan. Di conseguenza, è stato deciso di rivedere i calcoli riguardanti l'entità della sovvenzione relativa alle importazioni originarie di Taiwan, soprattutto al fine di stabilire se l'applicazione del metodo riveduto avrebbe avuto un'incidenza di rilievo sulle

¹ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

² GU L 113 del 12.5.2000, pag. 1.

³ (GU L 199 del 5.8.2000, pag. 6); Regolamento (CE) n. 1741/2000 della Commissione.

⁴ (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1); Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio.

risultanze relative al paese in questione. Questo particolare sistema di sovvenzioni è risultato esistere solo a Taiwan e non è pertanto stato considerato nelle inchieste antisovvenzioni relative alle importazioni originarie dell'Australia e dell'Indonesia.

- (3) Il riesame per Taiwan ha mostrato che utilizzando il metodo riveduto si giungeva a livelli di sovvenzione minimi, cioè ad un livello nazionale di sovvenzione inferiore all'1%. Occorre pertanto abolire, con effetto retroattivo, le misure compensative relative alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie di Taiwan.
- (4) Per quanto attiene alla possibile incidenza dell'abrogazione delle misure relative a Taiwan sulle risultanze iniziali riguardanti le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia e dall'Indonesia, si è esaminato se le risultanze di sovvenzioni de minimis relative a Taiwan potessero invalidare le conclusioni relative al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse della Comunità. Si è concluso che, in considerazione soprattutto del notevole incremento del volume delle importazioni e della loro quota di mercato nonché dell'elevato livello di sottoquotazione rilevato per le importazioni originarie dell'Australia e dell'Indonesia, per quanto attiene a questi paesi le risultanze iniziali conservano la propria validità.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n.978/2000 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

“1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 55032000, originarie dell'Australia e dell'Indonesia”

2. All'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate sono le seguenti, a seconda dell'origine dei prodotti:

- (1) Australia

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Leading Synthetics Pty Ltd, Melbourne, Victoria	6,0	A059
Tutte le altre società dell'Australia	6,0	A999

(2) Indonesia

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
PT. Indorama Synthetics Tbk Graha Irama, 17 th floor Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 PO Box 3375 Giacarta 12950	0	A051
PT. Panasia Indosyntec Tbk Jl. Garuda 153/74 Bandung 40184	0	A052
PT. Susilia Indah Synthetic Fiber Industries Jl. Kh. Zainul Arifin Kompleks Ketapang Indah Blok B 1 n. 23 Giacarta 11140	0	A054
PT. GT Petrochem Industries Tbk Exim Melati Building, 9 th floor Jl. M. H. Thamrin Kav. 8-9 Giacarta 10230	0	A053
PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk 5 th floor Mid Plaza 1 Jl. Jend. Sudiman Kav. 10-11 Giacarta 10220	0	A055
Tutte le altre società	10	A999

3. All'articolo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni originarie dell'Australia a norma del regolamento (CE) n. 123/2000 vengono riscossi secondo l'aliquota del dazio definitivamente istituito dal presente regolamento. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota del dazio compensativo definitivo è liberata."

Articolo 2

Tutti i dazi compensativi riscossi sulle importazioni originarie di Taiwan a norma del regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio sono rimborsati agli importatori interessati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 si applica con effetto dal 13 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*